

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1904

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRATESI, RUTELLI, APUZZO, BERTEZZOLO, BETTIN, BIONDI, BOATO, BONOMO, CRIPPA, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, NOVELLI, NUCCIO, PAISSAN, PARLATO, PECORARO SCANIO, PETROCELLI, PIERONI, PISCITELLO, RONCHI, SCALIA, TURRONI**

Soppressione del Ministero dei lavori pubblici e nuove norme per l'affidamento ed il controllo di opere ed appalti pubblici

*Presentata il 18 novembre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende abolire il Ministero dei lavori pubblici e distribuire le competenze in modo più razionale per una efficace pianificazione della rete di trasporti e una migliore tutela del territorio e dell'ambiente, nonché predisporre nuovi strumenti normativi ed organismi di controllo più incisivi a tutela della trasparenza e correttezza nella gestione ed affidamento degli appalti pubblici.

L'esigenza di un riordino amministrativo così profondo sorge da valutazioni puntuali ed allarmanti.

A) Non sussistono più le ragioni che giustificano l'esistenza del Ministero dei lavori pubblici nato nel 1865. Questo, infatti, da un lato si configura come un ibrido di competenze residue (gestioni portuali, edilizia residenziale, strade), dall'altro non comprende la totalità di lavori pubblici, decisamente aumentata nel corso di questi decenni ed estesa anche a reti e servizi pubblici di grande interesse per la collettività.

B) Lo squilibrio esistente in Italia nel sistema dei trasporti a favore del traffico motorizzato su strada è sicuramente deri-

vato anche da una pianificazione non integrata e contestuale tra le diverse modalità di trasporto. Il fatto che il Ministero dei trasporti non abbia competenza in materia di strade, sia nella fase di indirizzo ed elaborazione dei piani che nella gestione, ha certamente ostacolato una pianificazione intermodale, efficiente ed aderente alla domanda di mobilità delle merci e dei passeggeri. E non è certamente sufficiente (se pur opportuna) la costituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), un organismo debole che ha lo scopo di coordinare la spesa in materia di trasporti. Con la presente normativa s'intendono trasferire le competenze in materia di strade, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e delle gestioni portuali (necessarie allo sviluppo del cabotaggio costiero) dal Ministero dei lavori pubblici a quello dei trasporti.

C) Con la nascita nel 1986 del Ministero dell'ambiente sono state poste le premesse affinché, anche in Italia, si avvii una credibile politica di tutela dell'ambiente. Ma la limitatezza delle competenze previste dalla ripartizione attuale ostacola in modo grave un'efficace tutela: se da un lato con la nuova legge sui parchi il Ministero dell'ambiente ha strumenti concreti di tutela di aree di particolare interesse naturalistico, non altrettanto avviene per il resto del territorio già fortemente compromesso e su cui spesso gravano progetti assai distruttivi. Il trasferimento delle competenze per la difesa del suolo, del controllo delle autorità di bacino per i piani di risanamento delle acque e la gestione degli acquedotti al Ministero dell'ambiente mediante la soppressione del Ministero dei lavori pubblici qui proposta, è finalizzato ad una contestuale difesa del territorio, dell'ambiente e della diversità biologica.

D) La nascita delle regioni ed il trasferimento delle competenze urbanistiche con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha posto le

basi per una forte riduzione della gestione in sede centrale aumentando la necessità di rafforzare contestualmente strumenti di indirizzo e controllo. È questa un'impostazione che permetterebbe, se opportunamente riorganizzata, un controllo capillare ed aderente alle modificazioni del territorio. Con questa proposta di legge si propone l'assegnazione delle competenze nell'edilizia pubblica alle regioni (in larga parte già vigente), con la ripartizione dei fondi gestita dal Ministero del tesoro.

E) Abbiamo già detto di come il Ministero dei lavori pubblici, nonostante il nome, non abbia affatto il controllo su tutte le opere pubbliche. Anzi, quando dal 1° gennaio 1993 la normativa comunitaria recepita nella nostra legislazione imporrà gare d'appalto europee su settori fino ad oggi esclusi come le ferrovie, le telecomunicazioni e l'erogazione di energia elettrica, l'inattualità delle competenze sarà ancora più evidente. L'inadeguatezza della normativa vigente e del sistema dei controlli nei pubblici appalti sta emergendo con forza dalle inchieste della magistratura. Contestualmente alla soppressione del Ministero dei lavori pubblici si propone l'istituzione di una commissione di garanzia sugli appalti pubblici, presso la Presidenza del Consiglio, che abbia lo scopo di controllare, dare pareri ed assicurare la coerenza delle leggi, opportunamente riviste in un testo unico, allo scopo di evitare gli abusi, la discrezionalità e gli illeciti. La commissione di garanzia avrà anche proprie strutture regionali con compiti di controllo degli appalti gestiti dalle amministrazioni locali e regionali. Si tratta di una struttura già vigente nella recente legislazione francese e suggerita anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella relazione provvisoria su « Appalti pubblici e concorrenza » presentata ai sensi dell'articolo 24 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

L'urgenza di nuove regole e normative nella gestione di opere ed appalti pubblici, anche a seguito delle inchieste della magistratura che hanno messo a fuoco

abusi ed illeciti assai estesi nella pubblica amministrazione, nel mondo politico ed imprenditoriale, viene oggi invocata da più parti ed è anche uno degli impegni del programma di Governo presieduto dall'onorevole Amato. Riteniamo che ci sia il rischio concreto che, superata l'emergenza e l'attenzione della pubblica opinione, non si arrivi ad alcuna determinazione. Per evitare questo si propone dunque di impegnare il Governo all'adozione in tempi brevi di un decreto legislativo, nel rispetto dei criteri indicati, allo scopo di pervenire ad un riordino urgente e necessario finalizzato a porre un freno agli abusi ed incrementando i controlli.

Le proposte di riforma, da riordinare in un testo unico, prendono in considerazione tutte le varie fasi della progettazione, affidamento, esecuzione e controllo di un'opera pubblica: separazione netta tra progettazione davvero esecutiva ed esecuzione, assicurazioni da parte del progettista, fidejussioni da parte dell'impresa, drastica limitazione della trattativa privata e della concessione, individuazione del responsabile del procedimento amministrativo, gara d'appalto al miglior ribasso e perizia di variante tecnica e suppletiva che non può superare il 20 per cento dell'importo, contratti a prezzo chiuso senza revisione dei prezzi, indicizzabile solo se l'inflazione supera del doppio il tasso previsto.

Ed ancora: controlli sui legami societari tra le imprese, revisione dell'Albo nazionale dei costruttori, incompatibilità per le nomine delle commissioni di collaudo, recepimento di tutte le direttive CEE in materia, obbligo di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di tutti i bandi di gara, dei risultati e di tutti gli affidamenti svolti da amministrazioni dello Stato con contributi pubblici.

Un sistema di norme che assicuri la massima trasparenza e correttezza nell'affidamento e controllo di opere ed appalti pubblici.

La proposta di legge, articolata in sette articoli, prevede all'articolo 1 l'abolizione del Ministero dei lavori pubblici mediante

una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo entro un anno, dopo aver ottenuto i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Il riordino delle competenze, previsto all'articolo 2, destina le competenze in materia di strade e dell'ANAS, debitamente riformata, al Ministro dei trasporti allo scopo di favorire un sistema integrato ed il riequilibrio nel settore dei trasporti. Sempre in un'ottica di sviluppo del cabotaggio, ed a sostegno dell'intermodalità, sono assegnate al Ministro dei trasporti le gestioni portuali (lettera *b*). Il trasferimento dal Ministero dei lavori pubblici del controllo sulle concessionarie autostradali dovrà essere finalizzato al reintegro del patrimonio allo Stato ed alla predisposizione di una politica tariffaria che tragga entrate dall'uso delle autostrade a sostegno del potenziamento dei sistemi più deboli, come le ferrovie, le metropolitane e tramvie (lettera *f*). Tutte le competenze di gestione e controllo del territorio come difesa del suolo, acque interne, acquedotti sono assegnate al Ministero dell'ambiente nell'ottica di costruire un organismo capace di pianificare e controllare il territorio, allo scopo di una migliore tutela dell'ambiente (lettera *g*). Infine, tutte le competenze in edilizia pubblica verranno assegnate alle regioni, e sarà il Ministro del tesoro che provvederà alla ripartizione delle risorse (lettera *h*).

L'articolo 3 prevede l'istituzione della commissione di garanzia sulle opere e sugli appalti pubblici, sotto il controllo della Presidenza del Consiglio, che dovrà controllare ed esprimere un parere agli enti appaltanti sulla correttezza e regolarità degli affidamenti. Vengono indicati criteri per la composizione e l'articolazione in strutture regionali per controllare gli affidamenti degli enti locali, i poteri ed obblighi della commissione stessa. La commissione di garanzia utilizzerà come organo tecnico il Consiglio superiore dei lavori pubblici, trasferito alle proprie dipendenze ed opportunamente riformato agli scopi indicati.

L'articolo 4 determina le procedure per l'emanazione dei decreti legislativi, con la massima garanzia da parte del Parlamento di non essere espropriato dei propri compiti e poteri.

L'articolo 5 risolve, da un punto di vista tecnico, la riorganizzazione degli uffici e del personale, alla quale dovrà essere posta notevole attenzione per assicurare la massima efficienza atta ad assicurare il massimo recupero delle risorse umane e tecniche già oggi disponibili.

L'articolo 6 indica con precisione i criteri a cui dovrà ispirarsi una credibile riforma delle regole nei pubblici appalti per assicurare la massima trasparenza e correttezza dell'uso di risorse collettive ed evitare fenomeni di abuso e discrezionalità.

Il provvedimento dovrà essere emanato dal Governo, sotto forma di te-

sto unico, mediante decreto legislativo dopo aver ottenuto i pareri delle competenti Commissioni parlamentari (articolo 7).

I criteri guida del nuovo testo unico sono riassunti in sedici punti, che regolano la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione, il controllo, il collaudo delle opere, vincolando gli attori (ente pubblico, impresa) a comportamenti rigorosi e trasparenti.

Questa proposta, redatta in stretta collaborazione con il WWF Italia, risponde all'urgenza e necessità di nuove norme e di un riordino amministrativo finalizzato ad obiettivi di qualità e tutela dell'ambiente, idoneo ad ottenere un riequilibrio dei trasporti, con nuove regole capaci di assicurare gli interessi pubblici e collettivi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Soppressione del Ministero dei lavori pubblici).*

1. Il Ministero dei lavori pubblici è soppresso.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti e delle regioni, uno o più decreti legislativi volti al riordino delle competenze, ora spettanti al Ministero dei lavori pubblici, prevedendone il trasferimento presso il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'ambiente, il Ministero del tesoro e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo incarica un collegio di esperti in materia amministrativa, costituzionale ed economica, integrato da rappresentanti del Ministero dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e di altri Ministeri interessati, nonché delle regioni, sotto il diretto controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine della elaborazione di una proposta di riordino da sottoporre alle procedure di cui all'articolo 5.

## ART. 2.

*(Riordino delle competenze).*

1. La ripartizione delle competenze di cui all'articolo 1 è finalizzata ad una migliore tutela del territorio e dell'ambiente, nonché mirata ad una gestione integrata dei trasporti e della mobilità finalizzata al riequilibrio dalla strada alla ferrovia, al trasporto pubblico ed al cabotaggio.

2. La ripartizione delle competenze di cui all'articolo 1 deve essere informata ad esigenze di economicità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione del Ministero dei trasporti con compiti di programmazione

e pianificazione dell'intero sistema nazionale dei trasporti, vincolato all'obiettivo del riequilibrio e coerente con il piano generale dei trasporti;

b) attribuzione al Ministero dei trasporti delle competenze per le gestioni portuali, attualmente del Ministero della marina mercantile, onde favorire l'intermodalità del trasporto merci;

c) trasferimento al Ministero dei trasporti della programmazione e pianificazione viaria, nonché del controllo sull'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), attribuendo ad essa autonomia e responsabilità nell'esecuzione, al fine di rendere sicuro ed efficiente il patrimonio stradale italiano esistente;

d) riordino dell'ANAS mediante la riduzione dei membri del consiglio di amministrazione, l'estensione dei motivi di incompatibilità anche alle nomine di consulenti o membri integrativi del consiglio di amministrazione stesso, vincolando a precise responsabilità personali le deliberazioni del consiglio di amministrazione, con obbligo di pubblicazione di tutte le delibere;

e) riordino delle concessionarie autostradali, come previsto dalla legge 12 agosto 1982, n. 531, finalizzato al rispetto delle scadenze delle concessioni, al reintegro del patrimonio allo Stato, con piani di rientro dai debiti assunti dalle concessionarie;

f) predisposizione di una politica tariffaria a sostegno dei sistemi di trasporto più deboli, quali ferrovie, metropolitane e tramvie, mediante entrate derivanti dal pedaggio per l'uso delle autostrade;

g) integrazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, al fine di attribuire al Ministero dell'ambiente specifici compiti di gestione politico-amministrativa del territorio per garantire la massima tutela ed un uso compatibile con la conservazione della natura; a tale scopo, le attuali funzioni del Ministero dei lavori pubblici per la programmazione, pianificazione e gestione del ter-

ritorio, per la difesa del suolo, per la gestione e lo sfruttamento delle acque andranno trasferite al Ministero dell'ambiente;

h) attribuzione al Ministro del tesoro dei compiti di ripartizione tra le regioni dei fondi destinati all'edilizia pubblica.

### ART. 3.

*(Istituzione di una commissione di garanzia sulle opere e sugli appalti pubblici).*

1. Il Governo, contestualmente ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, e seguendo le medesime procedure, è delegato ad adottare un decreto legislativo per la costituzione di una commissione di garanzia sulle opere e sugli appalti pubblici, da porre sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La commissione di garanzia di cui al comma 1 sarà composta da persone di comprovata onestà, esperte nelle materie giuridiche, tecniche ed economiche. Essa svolge funzioni di controllo e fornisce pareri sull'affidamento e la gestione di opere ed appalti pubblici. Detta commissione sarà articolata in strutture regionali per il controllo e il parere sulle opere ed appalti degli enti locali.

3. I membri della commissione di cui al comma 1 durano in carica cinque anni, vengono assoggettati al momento della nomina e alla scadenza del mandato ad un accertamento sulla loro consistenza patrimoniale da parte del Corpo della Guardia di finanza e rispondono personalmente in merito ai pareri rilasciati.

4. Per l'espletamento delle proprie funzioni la commissione si avvale degli organi consultivi, di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, trasferiti alle proprie dipendenze e appositamente riformati in conformità alle prerogative della commissione stessa. La commissione potrà avvalersi, inoltre, delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, e di società di certificazione dei bilanci, di ingegneria e di analisi dei costi.

5. La commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sullo schema di bando di gara predisposto dall'amministrazione appaltante, controlla l'idoneità delle imprese invitate alla licitazione privata e all'appalto-concorso, accerta preventivamente i presupposti del ricorso alla trattativa privata previsti dalle vigenti leggi, si pronuncia sulla accettabilità delle giustificazioni di offerte anomale. La commissione, altresì, verifica la corretta progettazione esecutiva delle opere e l'idoneità del finanziamento previsto dalle leggi vigenti, controlla l'esecuzione delle opere e dei lavori affidati, valuta e si esprime sulle proposte di perizia di variante tecnica e suppletiva, su eventuali richieste di revisione prezzi, sui tempi di consegna previsti nei contratti, sull'andamento dei pagamenti, e deve essere informata delle relazioni delle commissioni di collaudo. Nel caso riscontri violazioni di legge o altre irregolarità, ordina la sospensione dell'esecuzione delle opere, in attesa del ripristino delle condizioni previste dalla legge.

6. La commissione istituisce un centro dati inerenti a tutte le informazioni sulla progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere pubbliche, nonché alle informazioni riguardanti tutte le imprese affidatarie di lavori.

7. La commissione sarà costituita nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina dettagliata dei poteri consultivi al fine di garantire la piena cognizione di tutte le informazioni necessarie all'espletamento della funzione cui la commissione stessa è preposta;

b) disciplina dettagliata dei poteri sospensivi della commissione stessa, sia sul procedimento preliminare all'affidamento dei lavori, sia in quello successivo;

c) regolamentazione dei poteri in merito alla richiesta di procedimenti disciplinari e in merito all'obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria dei comportamenti di funzionari che violino le normative relative agli appalti pubblici;



d) disciplina della pubblicazione degli atti riguardanti le richieste di procedimenti disciplinari;

e) disciplina delle strutture interne, che preveda la costituzione di diverse sezioni per materia, nonché di sezioni distaccate presso le regioni con competenza sui lavori affidati dagli enti locali;

f) determinazione di norme che responsabilizzino i singoli componenti della commissione in relazione all'espletamento delle funzioni consultive di cui alla lettera a) e di quelle sospensive di cui alla lettera b) e, in quest'ultimo caso, solo per inerzia dell'esercizio;

g) obbligo da parte della commissione, avvalendosi del centro dati di cui al comma 6, di redigere annualmente un rapporto da presentare al Governo e al Parlamento sull'attività svolta, sui pareri rilasciati, sui poteri esercitati, sui lavori affidati e da affidare, sullo stato dei lavori, sulle varianti in corso d'opera, sui ritardi delle consegne e sui collaudi, anche quelli non superati;

h) garanzia del libero accesso alla documentazione in dotazione al centro dati di cui al comma 6 a chiunque ne abbia interesse.

#### ART. 4.

##### *(Procedure per l'emanazione dei decreti legislativi).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia al Parlamento gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 3 per l'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

2. Ciascuna Commissione parlamentare esprime il proprio parere entro sessanta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione.

3. Il Governo, entro i successivi trenta giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, trasmette nuovamente al Parlamento, con osservazioni ed eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari. Tale parere deve essere espresso entro trenta giorni.

#### ART. 5.

*(Provvedimenti amministrativi di attuazione).*

1. Entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta le norme regolamentari per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni e degli organismi di cui ai medesimi articoli 1 e 3.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, le norme regolamentari necessarie per la riorganizzazione di uffici o organi, compresi quelli delle aziende o delle amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate.

3. In esecuzione alla presente legge il Governo dovrà provvedere a ricollocare il personale, attualmente in forza al Ministero dei lavori pubblici, anche presso altri settori della pubblica amministrazione.

#### ART. 6.

*(Testo unico delle norme in materia di appalti pubblici).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, un decreto legislativo inteso a riordinare in un testo unico la normativa sugli appalti o, comunque, sui lavori pubblici affidati a privati.

2. La normativa sugli appalti di cui al comma 1 dovrà essere informata al perseguimento delle esigenze di trasparenza, economicità e correttezza dell'attività amministrativa, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina dettagliata, idonea ad assicurare la predisposizione di progetti accurati ed esecutivi, corredati di indagine idro-geologica e geologica, dotati di tutte le autorizzazioni prima del bando di gara, la separazione netta tra progettazione ed esecuzione, nonché la responsabilizzazione del progettista mediante assicurazione;

b) disciplina dettagliata atta ad assicurare l'accertamento degli idonei finanziamenti nell'ambito delle leggi vigenti al fine di garantire l'effettivo completamento delle opere nei tempi stabiliti;

c) obbligo di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di tutte le opere finanziate e delle imprese beneficiarie, direttamente o indirettamente, con risorse pubbliche;

d) obbligo di pubblicazione di tutti i bandi di gara e dei risultati degli stessi nella *Gazzetta Ufficiale*, con la previsione dell'invalidazione del contratto in caso di omissione della pubblicazione;

e) drastica riduzione del ricorso alla trattativa privata, vincolandola comunque al preventivo e puntuale accertamento, nonché alla presentazione della documentazione attestante i presupposti di urgenza e necessità, prevedendo altresì norme disciplinari per l'ipotesi di irregolare ricorso alla trattativa privata;

f) equiparazione della concessione di sola costruzione all'appalto, provvedendo a limitare drasticamente l'uso della concessione ai soli casi di opere il cui corrispettivo dell'attività svolta dal concessionario è rappresentato, in misura non inferiore al 50 per cento, dal diritto di gestione dell'opera realizzata;

g) valutazione delle offerte unicamente in base ai criteri del prezzo più basso, al fine di assicurare il massimo risparmio per la pubblica amministrazione;

h) obbligo per le imprese di dichiarare preventivamente i collegamenti societari ed i legami di controllo, soggetti a verifica da parte della pubblica amministrazione, allo scopo di ammettere alla stessa gara imprese indipendenti e senza legami societari;

i) controllo della coerenza dell'affidamento delle opere rispetto alle leggi da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 3, mediante l'espressione di un parere vincolante ed obbligatorio all'ente appaltante;

l) obbligo dell'impresa di fornire all'amministrazione appaltante apposite garanzie fidejussorie bancarie in ordine all'esatto adempimento del contratto, equivalenti al 30 per cento dell'importo di aggiudicazione;

m) vincolo delle varianti tecniche e suppletive entro il limite del 15 per cento dell'importo iniziale e previsione dell'obbligo, in caso di superamento dell'importo iniziale, di procedere a nuova gara di appalto;

n) previsione di contratti a prezzo fisso con indicizzazione dei prezzi soltanto nel caso in cui l'inflazione superi del 100 per cento l'indice medio annuo rispetto al momento di sottoscrizione del contratto;

o) limitazione del subappalto solo ai lavori specialistici e in misura non superiore al 30 per cento dell'importo totale, prevedendo l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di dichiarare preventivamente all'ente appaltante le ditte subappaltatrici, nonché l'attribuzione dei compiti di controllo e di pagamento dei lavori alle ditte in subappalto direttamente in capo alla pubblica amministrazione;

p) revisione dei requisiti richiesti alle imprese per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, in maniera da assicurare le effettive capacità tecniche, finanziarie e

di correttezza, con la previsione di controlli approfonditi sulle società, anche da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 3;

q) composizione delle commissioni di collaudo esclusivamente con personale appartenente alla pubblica amministrazione, escludendo comunque la nomina di soggetti coinvolti nella progettazione, approvazione ed appalto di un'opera e disponendo l'incompatibilità della nomina di collaudatore per coloro che rivestono cariche elettive o vengono nominati alla guida di amministrazioni, consorzi ed aziende pubbliche, nonché per coloro che appartengono all'ordine giudiziario;

r) recepimento nell'ambito del testo unico delle direttive 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992.

#### ART. 7.

*(Procedure per  
l'emanazione del testo unico).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia al Parlamento lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 6, per l'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

2. Ciascuna Commissione parlamentare esprime il proprio parere entro sessanta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione.

3. Il Governo, entro i successivi trenta giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, trasmette nuovamente al Parlamento, con osservazioni e con eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari. Tale parere deve essere espresso entro trenta giorni.